

APPROFONDIMENTO CIVILE

Telecomando sotto chiave, il diritto all'informazione al 41-bis (Cass. n. 35973/2025)

Data pubblicazione:	16/12/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Può un detenuto essere limitato nella visione dei canali televisivi e radiofonici, potendo accedere solo a quelli della Rai o a pochi canali "ufficiali"?

La domanda riguarda il bilanciamento tra **diritto all'informazione** e **esigenze di sicurezza penitenziaria**, soprattutto nei regimi speciali come quello dell'art. 41-bis O.P., dove la prevenzione di contatti con l'esterno è una priorità assoluta.

IL CASO

Un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis O.P. aveva chiesto di poter utilizzare una radio sintonizzabile sulle frequenze FM e di poter accedere, tramite il televisore, anche agli altri canali radio digitali, oltre quelli consentiti.

La **Direzione del carcere** aveva negato entrambe le richieste, richiamandosi ad una **circolare del DAP (2 ottobre 2017)** che, per motivi di sicurezza, consente soltanto la ricezione di **canali AM** e di **tre canali radio diffusi tramite televisione**.

Il **Tribunale di Sorveglianza di Perugia** aveva respinto il reclamo, ritenendo che non fosse stata lesa alcuna posizione soggettiva di diritto. L'interessato aveva proposto **ricorso per Cassazione**, sostenendo che la restrizione fosse contraria agli artt. 1, 35-bis e 41-bis O.P. e al principio costituzionale di libertà di informazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte ha **rigettato il ricorso**, chiarendo che la **limitazione dei canali televisivi o radiofonici** non incide su sul diritto all'informazione del detenuto, se il soggetto può comunque accedere a **fonti informative principali e pluralistiche**, come i canali Rai o i telegiornali di maggiore diffusione.

Si tratta, pertanto, di una **modalità organizzativa** e non di una compressione del diritto, motivata da **esigenze di sicurezza** che, nel caso dei canali FM, riguardano la possibilità di **trasmissione occulta di messaggi** dall'esterno.

Il provvedimento in commento non è il primo e si inserisce in un solco di sentenze simili, tra cui

- **Cass. n. 5361/2023**, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di vietare la visione di Tv 8 al detenuto al 41 bis;
- **Cass. n. 28258/2021**, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di rigettare la richiesta avanzata da un detenuto di ottenere l'attivazione, a proprie spese, altri canali generalisti.-
- **Cass. n. 23533/2020**, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di rigettare la richiesta avanzata da un detenuto di ottenere l'attivazione, a proprie spese, di due canali televisivi sportivi a pagamento.

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE CONTRO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA: IL PUNTO D'EQUILIBRIO

Il principio è chiaro: il **diritto all'informazione** non è assoluto in ambito penitenziario, ma può subire **restrizioni proporzionate** se fondate su esigenze concrete di sicurezza e ordine interno, specie quando si tratta di soggetti in regime di **41-bis**, dove anche una semplice comunicazione "in codice" potrebbe minare la funzione preventiva della misura.

CONCLUSIONI

Per la Cassazione, dunque, **limitare i detenuti del 41-bis alla sola visione dei canali Rai e ad alcune stazioni radio ufficiali è legittimo**: non si tratta di censura, ma di una misura di sicurezza compatibile con la Costituzione.

Resta possibilità di fruire di oltre 20 canali televisivi, secondo la previsione dell'articolo 14, circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, con cui si stabilisce che «la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire 'pacchetto Rai' (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai Sport 1 e 2, Premium, Yoyo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia 1, La7, Cielo, Iris e Tv2000, preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della direzione».

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i

rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.